

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BUSTO ARSIZIO**

Il giudice di pace Simona Sbrana, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iniziata con atto di citazione notificato in data 28.06.19, iscritta al n. xxxx/2019 di R.G., promossa da:

(OMISSIS)

EREDE UNIVERSALE DEL BENEFICIARIO

ATTRICE

contro

BANCA S.P.A.

CONVENUTA

OGGETTO: restituzione somma di denaro e risarcimento danni,

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice.

Voglia il Giudice adito, *contrariis rejectis*, così giudicare,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 28.06.19 la sig.ra **(OMISSIS) EREDE UNIVERSALE DEL BENEFICIARIO** evocava in giudizio la **BANCA S.P.A.** chiedendone la condanna alla restituzione di una determinata somma di denaro, illegittimamente corrisposta all'amministratore di sostegno del sig. **OMISSIS**, in forza di un provvedimento di liquidazione del Giudice Tutelare del Tribunale di Busto Arsizio, successivamente al decesso del beneficiario.

L'attrice produceva alcuni documenti, tra cui copia del testamento del sig. **OMISSIS** con cui veniva nominata erede universale.

Si costituiva **BANCA S.P.A.** assumendo la correttezza del proprio agire effettuato in forza di un provvedimento immediatamente esecutivo del Tribunale ed asserendo l'insussistenza dei danni arrecati. In via preliminare instava per la chiamata in causa del terzo, l'amministratore di sostegno, che però questo giudice non autorizzava non ritenendo la sussistenza dei presupposti.

L'istruttoria della causa comportava l'ammissione, per parte attrice, all'escussione di un testimone da cui però decadeva non avendolo intimato nel rispetto dei termini di legge e non essendosi, questi, presentato in udienza a rendere testimonianza.

All'udienza del 06.11.20, le parti precisavano le conclusioni definitive e la causa veniva trattenuta in decisione alla scadenza dei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per quanto concerne il merito, occorre considerare che parte attrice assume di aver avuto nel 2016 l'incarico di amministratore di sostegno del sig. **OMISSIS** incarico poi revocato nel 2018 in favore dell'avv. **OMISSIS**.

A dicembre 2018 l'amministrato decedeva ed il Tribunale di Busto Arsizio riconosceva all'amministratore di sostegno un'indennità equitativa per l'attività prestata di amministrazione pari ad € 3.000,00 oltre agli oneri di legge.

L'Avv. **AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (OMISSIS)** in data 30.01.19, otteneva il pagamento della propria indennità con bonifico allo sportello direttamente dal conto del defunto.

Reputa l'attrice illegittimo detto pagamento che avrebbe dovuto disporre l'erede del *de cuius* e non più l'Amministratore di sostegno né tanto meno l'istituto bancario non essendo il provvedimento in ogni caso definitivo.

Si difende la **BANCA SPA** riferendo di aver pagato in forza di un provvedimento immediatamente esecutivo, che la procedura di Amministratore di sostegno non potesse ritenersi cessata fin quando i beni del beneficiario non fossero stati consegnati agli eredi. Assume l'assenza di danni non avendo l'attrice dato la prova di aver opposto il provvedimento di liquidazione. Chiede di poter chiamare in causa il terzo, ossia l'Avv. **OMISSIS** amministratore di sostegno.

In merito alla presente causa, si osserva che con il decesso del beneficiario la misura di protezione dell'amministratore di sostegno cessa immediatamente e quindi anche l'incarico dell'amministratore di sostegno.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il Giudice del decesso del suo assistito, depositando in Cancelleria una comunicazione con richiesta di chiusura dell'amministrazione.

Dal momento del decesso subentrano gli eredi ed a loro competono le incombenze conseguenti.

Tutte le liquidità del beneficiario vengono bloccate dalla banca o dalla posta appena informate dall'amministratore di sostegno del suo decesso.

L'amministratore di sostegno, può tuttavia richiedere al Giudice di essere autorizzato ad eventuali pagamenti in sospeso, prelevando le somme direttamente dal conto corrente del beneficiario e dando disposizioni all'istituto di credito per i relativi bonifici.

Se il Giudice autorizza, l'amministratore potrà procedere con i pagamenti e poi presentare il rendiconto conclusivo.

Nella presente fattispecie, l'amministratore di sostegno ha ottenuto dal Giudice Tutelare il riconoscimento di un'indennità equitativa liquidata in € 3.000,00 oltre accessori di legge, con provvedimento immediatamente esecutivo, ma non la relativa autorizzazione ad operare sul conto del beneficiario ove era censito.

Risulta quindi che l'ordine di bonifico in favore dell'amministratore di sostegno sia stato impropriamente eseguito con addebito direttamente dal conto del beneficiario oramai deceduto. Né può valere la giustificazione della **BANCA SPA** di non sapere dell'avvenuto decesso dal momento che la causale di bonifico chiaramente fa riferimento al provvedimento del Tribunale del 15.01.19 ove è data indicazione dell'evento anzidetto.

Più correttamente la **BANCA SPA** avrebbe dovuto impedire il pagamento diretto all'amministratore di sostegno che avrebbe dovuto rivolgere la sua richiesta creditoria all'attrice, erede universale del beneficiario.

Sentenza, Giudice di Pace Busto Arsizio, Dott.ssa Simona Sbrana, n. 500 del 4 maggio 2021

Ciò detto è pure vero che la **BANCA SPA** qui convenuta ha pagato un credito certo liquido ed esigibile e che non avendo parte attrice dato la prova di aver opposto il provvedimento di liquidazione del G.T. deve ritenersi allo stato definitivo.

Non si rinviene pertanto la ragione per cui l'odierna convenuta dovrebbe restituire all'attrice una somma, seppure aumentata degli interessi nel frattempo maturati, che poi la convenuta dovrebbe farsi a sua volta restituire dall'amministratore di sostegno la quale poi la richiederebbe a giusto titolo all'attrice.

Il pagamento della somma liquidata, è oramai definitiva, dal G.T. è stato eseguito e quindi inutile si rileverebbe far rivivere un'obbligazione già estinta.

Nessun documento è dato rinvenire da questa operazione in danno dell'attrice per cui la domanda relativa ai danni viene parimenti respinta.

Considerato l'esito del processo le spese processuali vengono integralmente compensate fra le parti.

P. Q. M.

il giudice di pace, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,

- respinge le domande formulate dalla sig.ra **OMISSIS** nei confronti della **BANCA S.P.A.**;

- compensa integralmente fra le parti le spese processuali di lite.

Così deciso in Busto Arsizio-Gallarate, il 01 aprile 2021.

Sentenza depositata ai sensi dell'art. 133 c.p.c. in data 04 maggio 2021

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*